

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto) – 1. Il presente regolamento ha per oggetto la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 2 (Svolgimento dell'attività – spese di funzionamento degli Uffici – oneri finanziari) – 1. L'attività oggetto del presente regolamento, viene espletata **di norma** durante il normale di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli Uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le attività che hanno diritto alla percezione del compenso di cui al presente Regolamento, ancorché svolte fuori dall'orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro in orario straordinario.

3. Le spese di cui al comma 1, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.

4. Le somme destinate all'incentivazione si intendono al netto degli oneri previdenziali a carico dell'ente. In sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione, in proporzione agli stanziamenti di cui all'art. 18, comma 2-bis, della legge 109/94, l'ente stanzierà negli appositi capitoli le risorse necessarie per il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a proprio carico.

Capo II REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 3 (Ambito di applicazione e definizioni) – 1. Il presente capo disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Ente quale Amministrazione aggiudicatrice, compresi i lavori di manutenzione o realizzati in economia.

2. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi programmati dal Comune, ed espressamente previsti nel Bilancio di Previsione annuale e nei suoi allegati, ovvero nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché individuati nel Piano Esecutivo di Gestione, che richiedono la redazione di progetti.

- a) gli interventi previsti nel programma annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art. 14 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli interventi definitivi quali lavori pubblici dell'art. 2, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 della citata legge n. 109/94;

- c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente Regolamento comunale dei lavori in economia;
- d) i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 21.12.1994 n. 554;
- e) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi o uno schema di contratto;
- f) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina della L. 109/94 e D.P.R. 544/99 inseriti in appalti speciali di cui alla L. 157/1999 per la quota parte relativa ai lavori.

3. Ai fini della presente disciplina si intende per *Ufficio Tecnico* il settore dell'ente al quale è assegnata la responsabilità del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, relativamente ai procedimenti da essa gestiti.

4. Gli incentivi della progettazione, vengono ripartiti per ogni singola opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati del progetto, del piano della sicurezza, della direzione di lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

5. Nel caso in cui le attività non fossero svolte completamente dal personale di ruolo dell'Ufficio Tecnico, la somma incentivante di cui all'art. 4 sarà decurtata in proporzione all'incidenza delle componenti affidate all'esterno. In tal caso le detrazioni costituiscono economia di spesa.

6. Le economie, a qualunque titolo conseguite, verranno prioritariamente destinate alla copertura assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale per tutti i dipendenti cui derivi, una responsabilità dall'applicazione del presente Regolamento, con relativa copertura delle spese di difesa e gestione delle vertenze in sede stragiudiziale, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio per le attività tecniche - amministrative connesse.

7. Nell'ambito della fase progettuale i pesi delle singole prestazioni possono essere variati dal Responsabile del Procedimento in coerenza con il provvedimento di cui agli articoli 16, comma 2 della legge 109/94 e 15, comma 2, del D.P.R. 554/99.

Art. 4 (Quantificazione dell'incentivo) - 1. La percentuale incentivante relativa all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 1 e 2, è stabilita nel presente regolamento ed è pari all'1.5% dell'importo posto a base d'asta dell'opera stessa, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente.

art. 5 (Ripartizione dell'incentivo) - 1. La somma incentivante, quantificata nella percentuale di cui all'art. 4, viene così suddivisa:

- a) una quota dal 14% al 18% da destinare al Responsabile del Procedimento;
- b) una quota dal 40% al 44% da destinare al Progettista - Direttore dei Lavori;
- c) una quota dal 20% al 24% da destinare ai Disegnatori- Collaboratori Tecnici;
- d) una quota dal 10% al 14% da destinare ai Collaboratori Amministrativi - Responsabile dell'Istruttoria;
- e) una quota dal 0% al 12 % da destinare al personale amministrativo, esecutivo e ausiliario.
- f) una quota dal 0% al 4% da destinare al personale del servizio amministrativo esterno all'Ufficio.

2. Per il personale di cui al comma 1, lettere c) ed f) si intende, rispettivamente: il personale interno ed esterno all'Ufficio Tecnico LL.PP., con mansioni non espressamente previste tra le competenze del personale di cui alle lettere a), b), c), d), ma che, in casi eccezionali potrebbe risultare utile e necessario per l'espletamento dell'attività;

3. I soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali, delle abilitazioni, delle attestazioni, delle patenti, e di quant'altro previsto dalle norme vigenti per l'esercizio delle funzioni corrispondenti.

4. Il Responsabile del Procedimento affida per iscritto gli incarichi concernenti la redazione dei progetti e delle attività correlate, tenuto conto della programmazione comunale, delle specifiche competenze, professionalità ed attitudini richieste in relazione alle caratteristiche ed alla complessità delle opere e dei lavori, e richiede l'assunzione dell'impegno della spesa corrispondente.

5. Per ciascun progetto, il Responsabile del Procedimento attesta i nominativi dei collaboratori tecnici ed amministrativi che hanno partecipato allo svolgimento delle relative attività, attribuendo loro le percentuali di cui al comma 1, sino al raggiungimento dell'importo corrispondente alla quota percentuale quantificata all'art. 4, in base:

- a) alle competenze e professionalità espresse, alle responsabilità assunte, alle operazioni ed ai compiti svolti dai soggetti beneficiari;
- b) ad altri eventuali parametri aggiuntivi.

Art. 6 (Erogazione - Copertura finanziaria) - 1. Gli emolumenti del fondo di incentivazione sono dovuti allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti per la sua redazione ed elaborazione, ed alle regole della buona tecnica e dell'arte.

2. Il Responsabile del Procedimento trasmette alla ragioneria comunale, entro 30 giorni dal deposito del collaudo, C.R.E. o altra analoga certificazione, prospetto indicante l'ammontare degli onerari maturati, i nominativi dei soggetti beneficiari, le percentuali di attribuzione del fondo e gli importi ad essi singolarmente spettanti, nonché i dati indicativi dei progetti redatti.

Art. 6 (Erogazione compensi) - 1. L'erogazione degli incentivi avviene a seguito di verifica della conclusione delle seguenti fasi con le percentuali corrispondenti:

- a) progetto preliminare o aggiudicazione dei lavori nel caso di lavori da eseguirsi in economia, lavori e provvedimenti di somma urgenza e manutenzioni, di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) dell'art. 3 del presente regolamento: 60%
- b) progetto definitivo: 20%
- c) progetto esecutivo: 10%
- d) Collaudo, CRE o fine lavori: 10%

2. Il Responsabile del Procedimento trasmette alla ragioneria comunale entro 30 giorni dalla verifica delle fasi di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti beneficiari, le percentuali di attribuzione del fondo e gli importi ad essi singolarmente spettanti, nonché i dati indicativi dei progetti redatti.

3. Nelle ipotesi di opere o lavori a carattere pluriennale le liquidazioni dei compensi avverranno proporzionalmente su base annua.

Art. 7 (Coperture Assicurative) - 1. Il Comune provvede a stipulare a proprio carico polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 109/1994, anche nelle more della approvazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge medesima, salvo eventuale successivo adeguamento in conformità.

Art. 8 (Norme finali) - 1. Per i progetti approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le medesime norme dei precedenti articoli previa ricognizione dei presupposti per l'erogazione e ripartizione dei relativi incentivi.

2. E' allegato al presente regolamento copia dell'accordo di contrattazione decentrata tra l'Amministrazione Comunale, le R.S.U. e le OO.SS.

3. L'Amministrazione nel caso in cui decida di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento convoca le R.S.U. e le OO.SS. per una nuova contrattazione decentrata.

Art. 9 (Rinvio) – 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

D.G. N° 58/02